CAMERA DEI DEPUTATI N. **6484**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAVARESE, GASPARRI, BOCCHINO

Disposizioni a sostegno dei fornitori di servizi INTERNET

Presentata il 21 ottobre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il processo di liberalizzazione europea del mercato delle telecomunicazioni ed il conseguente sviluppo da parte dei cosiddetti « operatori alternativi » di più reti di telecomunicazioni basate sulle infrastrutture già appartenenti alle *public utility*, hanno reso necessario disciplinare la terminazione delle chiamate originate dalla rete di un operatore sulla rete di un altro, mediante il pagamento di un corrispettivo di interconnessione. Tale corrispettivo, già incluso nel prezzo finale praticato all'utente che effettua la chiamata, consente agli operatori alternativi di fornire gratuitamente l'accesso alla rete INTERNET. Una simile situazione, naturalmente, porta a penalizzare i cosiddetti « INTERNET *Provider* », vale a dire i soggetti fornitori di servizi INTERNET, che si trovano in una posizione di minore competitività rispetto agli « operatori alternativi » già detentori di licenza individuale per la telefonia vocale.

La presente proposta di legge mira, quindi, a consentire ai fornitori di servizi INTERNET italiani di beneficiare dei mezzi economici necessari per competere nel nuovo scenario del mercato, caratterizzato dalla fornitura di accesso gratuito alla rete INTERNET senza, per questo, alcun onere a carico dello Stato. Le disposizioni, infatti, prevedono che i soggetti che offrono servizi INTERNET e che intendano proseguire la loro attività di fornitori di accesso alla rete dovranno raggiungere le dimensioni e le caratteristiche necessarie per richiedere una licenza individuale per la fornitura del servizio di telefonia vocale che permetta loro di negoziare e di completare l'interconnessione con il gestore della rete.

La presente proposta di legge, di cui si auspica la rapida approvazione, consente

ad alcune centinaia di piccole aziende autorizzate alla fornitura di servizi INTERNET di avere il tempo necessario per la richiesta della licenza individuale attraverso un provvedimento di temporanea equiparazione normativa che attribuisca ad esse il diritto di negoziare l'interconnessione alle stesse condizioni offerte agli « operatori alternativi ». A tale fine l'articolo 1 individua le imprese che possono beneficiare delle misure previste dalla legge.

L'articolo 2 stabilisce le norme da applicare a tali soggetti e l'articolo 3 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la competenza esclusiva sulle controversie che dovessero sorgere in seguito all'applicazione delle disposizioni della legge.

Infine, con l'articolo 4 si determina il limite temporale di validità delle disposizioni, individuato in quindici mesi entro i quali gli organismi interessati a restare competitivi sul mercato italiano ed europeo potranno dotarsi delle dimensioni e dei mezzi economici adeguati al nuovo scenario.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le imprese che gestiscono servizi di telecomunicazione dai quali originano chiamate telefoniche instradate sulla rete pubblica commutata e dirette alle numerazioni utilizzate dagli organismi abilitati, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, alla fornitura del servizio di accesso alla rete INTERNET, applicano a questi ultimi, per la terminazione delle chiamate dirette alla rete INTERNET, le medesime condizioni economiche previste per l'interconnessione di terminazione sulle reti per gli operatori titolari di licenza individuale ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

ART. 2.

1. Gli organismi di telecomunicazioni, notificati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni come aventi notevole forza di mercato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono tenuti ad applicare le condizioni economiche per i collegamenti diretti previste dalla propria offerta di interconnessione di riferimento anche ai soggetti abilitati, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, alla fornitura del servizio di accesso alla rete INTERNET.

2. Agli organismi abilitati, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, cui si applica la disposizione del comma 1, è fatto divieto di utilizzare i collegamenti diretti noleggiati

per la mera rivendita di capacità. A questi stessi soggetti si applicano, nei limiti dei servizi da essi svolti, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997.

ART. 3.

1. La soluzione delle controversie inerenti l'applicazione delle disposizioni della presente legge è di esclusiva competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni decide sulle questioni sollevate dalla parte interessata entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione ad opera di quest'ultima.

ART. 4.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano per i quindici mesi successivi alla data di entrata in vigore della medesima

DDL13-6484
Lire 500